

*Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Ufficio V*

Istruzioni per la redazione dei progetti “Futuro in ricerca 2013”, per la loro preselezione e per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili.

PREMESSA

L'obiettivo dell'intervento di cui al nuovo bando “Futuro in ricerca 2013”, attraverso il sostegno finanziario del MIUR alle attività di ricerca libera di eccellenza, consiste nel favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea, destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.

Il nuovo bando si caratterizza anche per diverse novità, che vengono qui di seguito sinteticamente riportate.

- 1) la procedura di preselezione dei progetti, basata non più su progetti dettagliati, ma su sintetiche proposte è direttamente a cura del MIUR; solo se preselezionate, le proposte saranno poi sviluppate a livello di progetto dettagliato;
- 2) i criteri per la preselezione sono predeterminati dal MIUR, e vengono stabiliti, per la prima volta, direttamente dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR);
- 3) i progetti sono destinati esclusivamente a giovani ricercatori under 40 che non abbiano in corso rapporti contrattuali a tempo indeterminato con atenei o enti pubblici di ricerca;
- 4) vengono inoltre individuate due linee d'intervento, in base alla distanza temporale in anni dal primo dottorato o dalla prima specializzazione, con riserva di fondi per entrambe le linee d'intervento;
- 5) non vengono prefissati limiti né nel numero delle unità operative, né nei costi minimi e massimi dei progetti;
- 6) sia nelle proposte sintetiche che nei progetti dettagliati, ed ai soli fini della valutazione scientifica, non è consentita l'indicazione dei nominativi del personale di ruolo partecipante al progetto, restando peraltro inteso che in fase di esecuzione del progetto, il gruppo di ricerca potrà essere costituito anche da tale personale (che potrà anche essere rendicontato al termine del progetto), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 240/2010.
- 7) L'individuazione di due linee d'intervento:
 - a) “linea d'intervento 1 (starting)” - riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato o la specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se antecedente al dottorato), da più di due anni ma da non più di sette anni rispetto alla data del bando;
 - b) “linea d'intervento 2 (consolidator)” - riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato o la specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se antecedente al dottorato), da più di cinque anni ma da non più di dieci anni rispetto alla data del bando, e che, alla stessa data, abbiano già maturato un'esperienza almeno triennale di post-doc.

Sono ammissibili proposte di tipo misto (cioè con coordinatori di linea 1 e responsabili di linea 2 e viceversa), fermo restando che la riserva delle risorse di cui al successivo articolo 7, si intende riferita alla linea d'intervento del coordinatore di progetto.

I limiti temporali di sette anni per la linea d'intervento 1 e di dieci anni per la linea d'intervento 2 possono essere incrementati di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel caso di effettivo svolgimento di leva obbligatoria o di servizio civile sostitutivo, fermo restando il limite dell'età anagrafica di 40 anni non ancora compiuti alla data del bando.

Restano invece, anche nell'attuale bando, le principali novità introdotte nei bandi precedenti, tra le quali è importante ricordare:

- 1) la determinazione del contributo MIUR nella misura esatta del 70% dei costi ritenuti congrui;
- 2) la garanzia, per ogni progetto finanziato, che il contributo concesso non risulti comunque inferiore all'80% del contributo ministeriale richiesto in sede di presentazione del progetto (ovvero nel caso in cui i costi esposti non siano ritenuti congrui in sede di valutazione, non inferiore all'80% del contributo teorico desumibile dall'applicazione dei costi congrui);
- 3) l'eliminazione degli impegni preventivi, in termini di mesi-persona, per i componenti del team di ricerca; pertanto, l'indicazione dei mesi-persona da dedicare al progetto da parte del personale di ruolo (che, tra l'altro, non dovrà neanche essere indicato nominativamente, come già precisato) è puramente indicativa e vale ai soli fini del preventivo di costo, fermo restando, ovviamente, che in fase di consuntivo i mesi persona effettivamente contabilizzati potranno risultare anche diversi da quelli indicati all'atto della presentazione del progetto;
- 4) il mantenimento di un'articolazione per voci di spesa coerente con gli standards europei ("*full costs*") che consente di far fronte al cofinanziamento, da parte degli Atenei e degli Enti, mediante la valorizzazione del tempo dedicato al progetto dal personale di ruolo impegnato nella ricerca (che, si ribadisce, non dovrà peraltro essere indicato nominativamente), senza bisogno, pertanto, di ricorrere a proprie risorse finanziarie;
- 5) il ricorso a procedure di verifica più snelle, con l'introduzione di appositi "audit interni centrali", che responsabilizzano gli Atenei nella certificazione delle spese e migliorano l'efficienza e l'economicità dell'azione del Ministero;
- 6) al termine dei progetti, l'eventuale accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni e/o sugli audit, ferme restando le responsabilità civili e penali, con eventuali sanzioni (esclusione dai successivi bandi) sia a carico dei singoli responsabili, sia, ove ripetute, a carico dell'ente.

FASE DI PRESELEZIONE

Il bando prevede che tutte le proposte chiuse correttamente entro la scadenza siano sottoposte a preselezione.

La preselezione è volta ad accertare la qualità scientifica di ogni proposta secondo i seguenti criteri: a) l'innovatività e l'originalità della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 5; b) la qualificazione del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, anche con riferimento alla coerenza tra le tematiche del progetto e le loro competenze scientifiche: fino a punti 5

La valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA a tre revisori esterni anonimi, sorteggiati (mediante procedura informatica) tra gli esperti appartenenti alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli indicati da ogni esperto nella propria scheda della banca dati.

I revisori devono formulare (entro il 12 aprile 2013) un giudizio analitico, per ognuno dei criteri sopra indicati, sulle proposte di propria competenza; il giudizio è riassunto, per ogni criterio, in una valutazione

sintetica finale espressa su una “classe di giudizio” cui si associa una scala predefinita di valori (A- eccellente, 5 punti; B- ottimo, 4 punti; C- buono, 3 punti; D- discreto, 2 punti; E- mediocre, 1 punto).

Per ogni proposta, il punteggio medio è calcolato come media aritmetica dei punteggi assegnati dai tre revisori. Sulla base dei punteggi medi relativi alle singole proposte, il MIUR formula (solo per i progetti che abbiano ottenuto almeno 8/10) tre graduatorie complessive, una per ogni settore ERC. Per ogni settore, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 19 aprile 2013, è ammesso alla fase di presentazione dei progetti, secondo l'ordine decrescente di punteggio, un numero di proposte tale da raggiungere (tenendo conto dei contributi richiesti nelle proposte presentate al MIUR e degli eventuali ex aequo) un ammontare di risorse pari almeno al triplo delle quote stabilite dal bando per ogni settore ERC.

FASE DI VALUTAZIONE

La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è interamente a carico MIUR, ed è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS (nominato dal MIUR, previa designazione da parte del CNGR), che opera mediante revisori esterni anonimi (secondo le usuali prassi della “peer review”) italiani o stranieri, in numero di tre per ogni progetto. I revisori sono scelti dal CdS attingendo alla banca dati MIUR. Almeno uno dei revisori deve essere scelto tra coloro che sono già stati assegnati allo stesso progetto nella fase di preselezione.

Sulla base dei progetti presentati, il MIUR provvede ad acquisire, mediante procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il 21 giugno 2013, attestazione di disponibilità (rilasciata dal legale rappresentante di ogni università e di ogni ente pubblico di ricerca afferente al MIUR) alla stipula per chiamata diretta, in caso di successo, di apposito contratto coi PI o coi responsabili di unità di ricerca che abbiano individuato la stessa università o lo stesso ente pubblico di ricerca come istituzione presso la quale svolgere il progetto di ricerca.

Ogni revisore deve rilasciare, prima dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procede alla esclusione definitiva dell'esperto responsabile dalla banca dati MIUR.

I revisori formulano un giudizio analitico sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa, per ognuno dei criteri indicati nel bando, sulle stesse “classi di giudizio” e sulla stessa scala predefinita di valori numerici usata per la preselezione.

Per ogni progetto, il punteggio complessivo è calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori. Sulla base dei punteggi complessivi relativi ai singoli progetti, il MIUR formula tre graduatorie, una per ogni settore ERC. Per ogni settore, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 22 settembre 2013, è ammesso alla fase delle audizioni, secondo l'ordine decrescente di punteggio, un numero di progetti tale da raggiungere (tenendo conto dei contributi richiesti nei progetti presentati al MIUR e degli eventuali ex aequo) un ammontare di risorse pari almeno al doppio delle quote stabilite al successivo articolo 7.

Le audizioni, riservate ai PI, e per le quali sono a disposizione fino a 3 punti aggiuntivi, sono condotte dai competenti CdS di settore (anche mediante sottocommissioni costituite da almeno tre componenti), e sono volte, in particolare: a) all'accertamento della reale attitudine del proponente alla gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unità di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere temporale e finanziario; b) all'accertamento della conoscenza della lingua inglese; c) all'accertamento della conoscenza delle tematiche di progetto.

Spetta inoltre ai CdS definire, per ogni progetto, il costo ritenuto congruo e il relativo contributo proposto, che non potranno comunque risultare inferiori, rispettivamente, all'80% del costo esposto in progetto e del relativo contributo richiesto.

Entro e non oltre il 27 ottobre 2013, ogni CdS trasmette al MIUR la graduatoria dei progetti, coi relativi punteggi, costi congrui e contributi proposti, e relaziona il CNGR sulla qualità ed affidabilità del processo di valutazione, segnalando eventuali problematiche riscontrate e fornendo eventuali suggerimenti in merito al miglioramento del sistema in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d'intervento, è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 1; in caso di ulteriore ex-aequo è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 2; in ogni caso, sempre al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d'intervento, il MIUR, nella formazione delle graduatorie finali di settore, può apportare ulteriori riduzioni ai costi ed ai contributi indicati dai competenti CdS.

CHIARIMENTI SUGLI ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

Al fine di consentire la corretta predisposizione del quadro economico del progetto e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, si ritiene utile sottolineare quanto segue:

1. le spese sostenute in quota parte coi fondi del progetto ed in quota parte con altri fondi specifici per il finanziamento di progetti (quali FAR, FIRB, PRIN, ecc.) potranno essere imputate al progetto (e poi rendicontate) solo per la parte a carico del progetto; ad esempio, una fattura per l'acquisto di un computer portatile di costo pari a € 1.000, di cui € 300 sui fondi PRIN e € 700 sui fondi del progetto, dovrà essere imputata al progetto solo per l'importo di € 700;
2. le spese sostenute in quota parte coi fondi di progetto ed in quota parte con fondi propri potranno essere invece imputate al progetto (e poi rendicontate) per l'intero ammontare; ad esempio, una fattura per l'acquisto di un computer portatile di costo pari a € 1.000, di cui € 400 sui fondi di progetto e € 600 su fondi propri, sarà imputata al progetto per l'importo di € 1000;
3. per tutti i docenti/ricercatori/tecnologi componenti dell'unità di ricerca (voce A.1) non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione (neanche attraverso l'utilizzo, anche solo parziale, delle "spese generali") ma solo i costi relativi alla valorizzazione dei mesi persona nei limiti del 30% di cofinanziamento dell'Ente, nonché i rimborsi per le spese sostenute (e regolarmente documentate) per viaggi/missioni connessi con lo svolgimento del progetto; tale personale, che in sede di presentazione delle proposte e progetti non può essere indicato nominativamente, in sede di rendicontazione dovrà invece

essere identificato, indicando per ciascuno anche l'impegno temporale dedicato al progetto, allo scopo di poter valutare la correttezza dell'imputazione del costo;

4. all'atto della rendicontazione, per il personale a contratto (assegnisti, dottorandi, ecc.) già acquisito, prima della data di approvazione del progetto, con fondi propri, diversi dai fondi di progetto e da altri fondi specifici per il finanziamento di progetti, non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona;

5. all'atto della rendicontazione, i costi relativi al personale reclutato appositamente per il progetto (assegnisti, dottorandi, ecc. – voce A.2.2), e quindi il cui rapporto giuridico con l'ateneo/ente abbia decorrenza non anteriore alla data di approvazione del progetto, potranno essere rendicontati nel progetto solo fino alla scadenza temporale del progetto stesso; i costi relativi ai contratti dei coordinatori di progetto e dei responsabili di unità (voce A.2.1) saranno in ogni caso considerati per il 100% a carico del progetto;

6. le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di rideterminazione) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto; ogni coordinatore di progetto sarà tenuto a segnalare al MIUR eventuali inadempimenti da parte delle singole unità operative di progetto;

7. il costo complessivo rendicontato a consuntivo da ogni singola unità di ricerca potrà subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto preventivato in sede di rideterminazione; qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MIUR, resterà in ogni caso fissato al limite massimo stabilito in sede di rideterminazione; qualora, invece, tali variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MIUR sarà ricalcolato nella misura massima del 70% di quanto effettivamente rendicontato (ferma restando la copertura del 100% per i costi relativi ai contratti del coordinatore di progetto e dei responsabili di unità);

8. condizione necessaria per l'imputazione di una spesa (qualunque essa sia) al progetto, sarà la collocazione temporale compresa tra la data di approvazione del progetto e la data di scadenza del progetto;

9. in nessun caso sarà consentito apportare modifiche agli obiettivi originari del progetto;

10. i finanziamenti ministeriali verranno erogati in unica soluzione.

SPECIFICHE SULLE SINGOLE VOCI DI SPESA

Per le singole voci di spesa, fatto sempre salvo il diritto del MIUR di valutare l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza delle singole spese in base alla documentazione presentata, valgono le seguenti regole generali.

A) SPESE DI PERSONALE

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle sottoindicate voci, con l'avvertenza che la voce A.1 contribuirà, per ogni unità operativa, a formare il cofinanziamento dell'Ateneo/Ente nel limite del 30% del costo relativo alla stessa unità operativa, e che pertanto, per ogni unità operativa, tale voce non potrà risultare superiore al citato limite del 30%.

A.1 – Personale dipendente

Questa voce potrà comprendere il personale con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dall'Ateneo/Ente cui afferisce l'unità di ricerca, che risulti direttamente impegnato nelle attività di ricerca. Il costo relativo sarà determinato in base all'impegno temporale dedicato al progetto e sarà valorizzato come di seguito indicato:

- a) per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per 12 mesi lavorativi annui (considerati equivalenti a 1500 ore);
- b) il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto.

I costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli del personale dell'unità di ricerca che risulti

dipendente da altra Università o Ente (anche non vigilato dal MIUR), nonché quelli relativi a personale, di qualunque provenienza, che risulti comandato o distaccato presso l'Università/Ente cui afferisce l'unità di ricerca.

A.2.1 – Personale non dipendente responsabile di unità

Ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento deve prevedere anche contratti stipulati dall'ente interessato (nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni) con i coordinatori di progetto (o i responsabili di unità).

Tali contratti (configurabili come "chiamata diretta", e soggetti pertanto alle norme vigenti per tale tipo di contratto) dovranno avere decorrenza dal momento dell'avvio ufficiale del progetto (che sarà stabilito dal MIUR con apposito decreto di ammissione ai contributi), con tolleranza orientativa di un mese successivo all'avvio e terminare in data non anteriore alla conclusione del progetto stesso. Situazioni particolari di differimento temporale (purché limitato a pochi mesi) saranno esaminate dal MIUR sulla base di motivate proposte presentate dall'ateneo/ente beneficiario dei contributi. Per evitare il protrarsi di situazioni di dubbia accettabilità, tutte le procedure per la stipula dei contratti per giovani ricercatori dovranno essere comunque attivate con la massima tempestività subito dopo la comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

La scelta del tipo di contratto dovrà essere effettuata direttamente dall'ente interessato, tenendo conto, caso per caso, di eventuali vincoli e possibilità offerti dalla normativa e dai regolamenti vigenti all'atto della stipula: è pertanto impossibile definire inizialmente una unica tipologia di contratto utilizzabile.

Nel caso in cui un contratto già stipulato per un **responsabile di unità** si dovesse interrompere per volontà del giovane ricercatore, il MIUR assumerà le opportune decisioni (valutando altresì il permanere della validità scientifica del progetto).

Nel caso, invece, in cui un contratto già stipulato per un **coordinatore di progetto** si dovesse interrompere per volontà del giovane ricercatore il progetto non potrà, in nessun caso, proseguire oltre (venendo a mancare la figura del vincitore del bando), e le somme eventualmente già accreditate agli enti (compresi quelli cui dovessero afferire altre unità di ricerca del progetto), qualora non spese, saranno assoggettate a recupero.

Le attività di progetto potranno proseguire senza alcun problema nel caso in cui il dottore di ricerca (responsabile di unità o coordinatore di progetto) venga inserito nei ruoli dell'ente cui afferisce la sua unità di ricerca.

Invece, nel caso in cui il dottore di ricerca (responsabile di unità o coordinatore di progetto) si trasferisca, in fase di esecuzione del progetto, presso un altro ateneo/ente (ad esempio a seguito di un inserimento nei ruoli del nuovo ateneo/ente), il progetto potrà proseguire, sotto la responsabilità dello stesso dottore di ricerca, ma, con molta probabilità, solo presso l'ateneo/ente originario, ove gli atenei/enti interessati (quello indicato in progetto e quello di nuova destinazione del dottore di ricerca) acconsentano.

E' esclusa infatti la portabilità, a priori, dei contributi, sia a seguito della loro identificazione con l'apposito codice CUP (richiesto dalle vigenti normative in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici e di tracciabilità dei pagamenti), che si associa al binomio inscindibile ente-finanziamento, sia per effetto di probabili impegni irrevocabili già assunti dall'ente prima del trasferimento del responsabile di progetto.

Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, vige il criterio di cassa.

A.2.2 - Personale non dipendente non responsabile di unità, ma appositamente da reclutare

Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l'università/ente cui afferisce l'unità di ricerca) risulti titolare di:

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- assegno di ricerca
- borsa di dottorato di ricerca

Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività di ricerca.

I contratti ed i bandi dovranno contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.

Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.

Il personale non dipendente già titolare di contratto antecedentemente all'avvio del progetto potrà essere rendicontato solo a costo zero.

B) - SPESE GENERALI

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto A).

E' importante sottolineare che le spese generali, proprio per la loro natura forfetaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate, né sarà necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione.

Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potrà essere utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sotto indicate (ma potrà essere altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze come, ad esempio, per far fronte alla differenza tra i costi d'acquisto dell'attrezzatura e i costi imputati al progetto in base al criterio dell'ammortamento):

- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);
- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative ecc.);
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti ecc.);
- missioni e viaggi sul territorio nazionale;
- spese per corsi, congressi, mostre, fiere il cui svolgimento sia in data successiva alla data di scadenza del progetto (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
- costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;
- costo delle pubblicazioni;
- eventuali oneri per fidejussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, etc.
- eventuali oneri fiscali e/o contributivi

C) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il software di nuovo acquisto. Il costo sarà commisurato all'importo di fattura più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, secondo l'applicazione della seguente formula:

$$C = (M/T) \times F$$

M = mesi di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell'ambito del progetto;

T = tempo di deprezzamento pari a 36 mesi;

F = costo dell'attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuale imballo, trasporto, installazione e dazi doganali).

Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue:

$$Q = C \times P$$

dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca.

D) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI

In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attività non reperibili in Ateneo/Ente commissionate dall'unità di ricerca e svolte da terzi affidatari (cioè da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Università/Ente cui afferisce l'unità di ricerca) e ricadenti nelle fattispecie seguenti:

d.1) Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali) rese da persone fisiche o da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell'IVA.

d.2) Rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici: potranno essere rendicontate sotto tale voce anche le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici presso la sede dell'unità di ricerca, purché preventivamente autorizzate e/o richieste dal responsabile dell'unità di ricerca per motivi di carattere tecnico-scientifico strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e ciò anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito ("*visiting professors*").

d.3) Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA.

d.4) Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA

E) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

Costi ammissibili: In questa voce dovranno essere rendicontate le spese per l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico (per esempio reagenti), per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario), nonché per corsi, congressi, mostre e fiere, il cui svolgimento avvenga nel periodo di vigenza del progetto.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA.

In questa voce dovranno rientrare anche tutte le spese sostenute per missioni all'estero, anche finalizzate alla partecipazione a *stages* inerenti il progetto.

I costi sostenuti potranno essere riconosciuti se la missione sarà autorizzata dal responsabile dell'unità di ricerca del progetto e formalizzata in una lettera d'incarico in cui dovrà essere identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che dovranno essere legati alle sole attività previste nel progetto.

Costi non ammissibili: Non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, cancelleria, ecc., né le missioni all'interno del territorio nazionale.

Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi relativi a mobili e arredi.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E DEI PROGETTI

Le domande di cofinanziamento, redatte sia in italiano sia in inglese, dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica (accedendo al sito indicato nel bando), a partire dal 7 gennaio 2013 ed entro il termine indicato nel bando, e per il tramite di apposita modulistica predisposta dal MIUR e dal CINECA.

Il sistema informatizzato, eseguite le necessarie verifiche, restituirà un numero di protocollo (CIP) che identificherà il progetto per tutto il suo iter.

E' indispensabile che il Coordinatore scientifico indichi l'indirizzo di posta elettronica suo e di tutti i responsabili di unità, poiché a tale indirizzo (le cui variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al CINECA) il sistema automaticamente indirizzerà tutte le comunicazioni.

RIDETERMINAZIONE DEI COSTI

Il contributo totale assegnato ad ogni progetto sarà comunicato al relativo Coordinatore scientifico che provvederà ad indicare al Ministero le quote da ripartire tra le singole unità operative.

Per i progetti ammessi al contributo, il Ministero, subito dopo la ripartizione dei fondi tra le unità operative, comunicherà ai Rettori degli Atenei e ai Presidenti degli Enti coinvolti nei progetti, ciascuno per la parte di propria competenza, la quota di finanziamento spettante ad ogni unità operativa.

Non potrà essere presa in considerazione, in tale fase, sia pure a fronte di un finanziamento concesso inferiore a quello richiesto, una riduzione degli obiettivi di progetto rispetto a quelli originari indicati in sede di presentazione del progetto stesso, trattandosi di elementi posti a base del giudizio scientifico complessivo.

RELAZIONI E RENDICONTAZIONI FINALI

Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il Coordinatore scientifico nazionale compilerà una relazione scientifica conclusiva sui risultati di ricerca ottenuti e la trasmetterà con modalità telematica al MIUR. La relazione dovrà contenere l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

Il Coordinatore scientifico avrà la responsabilità scientifica del progetto e sarà quindi responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda, ma dalla responsabilità scientifica del Coordinatore resterà distinta la responsabilità delle singole unità di ricerca, per tutto quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.

La rendicontazione contabile sarà effettuata, nel rispetto del "criterio di cassa", mediante apposita procedura telematica, dai responsabili di unità e dal Coordinatore nazionale (che ne assumeranno, ognuno per la propria parte, la relativa responsabilità) entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. E' importante, comunque, precisare che i titoli di spesa dovranno essere emessi entro e non oltre la data della scadenza del progetto.

Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli Atenei e degli Enti di ricerca.

Il Ministero procederà a verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università o agli Enti interessati le relative documentazioni contabili e riservandosi l'adozione dei provvedimenti indicati nel bando in caso di accertata difformità delle rendicontazioni rispetto alle norme di legge e/o regolamentari.

In ogni caso dovrà essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

In caso di rendiconto inferiore a quanto stabilito nella rideterminazione, ovvero in caso di discordanza tra le rendicontazioni e le risultanze delle verifiche, il MIUR potrà procedere in qualunque momento al recupero di quanto eventualmente erogato in eccedenza agli atenei/enti, anche ricorrendo a compensazioni sui futuri fondi (fatta salva ogni possibile azione, nei confronti di eventuali responsabili, per fatti rilevanti dal punto di vista civile e/o penale).